

## PARTE SECONDA

---

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2016, n.581

**Approvazione dello schema dello Statuto della costituenda Associazione “Biennale della Memorie” di Roma.**

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Relazioni Istituzionali e internal Audit e dal Segretario generale della Presidenza e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

*Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.*

Nell'ambito delle finalità istituzionali della Regione l'art. 1 dello Statuto così recita: “La Regione Puglia favorisce l'autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana”.

All'uopo fondamentale appare la promozione di iniziative di alto contenuto sociale e culturale finalizzate alla condivisione ed alla diffusione dei valori di democrazia e legalità avendo sempre ben solida nella memoria la storia del nostro Paese, in linea con il Programma di governo regionale.

Di qui la volontà di avviare il percorso per la promozione, in unità di intenti con la Regione Basilicata, l'Università degli Studi di Bari — Aldo Moro, l'Università degli Studi di Basilicata, il Comune di Matera, il Comune di Martina Franca, della costituzione di un'Associazione denominata “ Biennale delle memorie”, il cui schema di Statuto si allega al presente atto per farne parte integrante.

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di organizzare iniziative di riflessione multidisciplinare volte a connettere e mettere a confronto tutto ciò che riguarda la memoria e le memorie e consentire un proficuo incontro tra le istituzioni, le associazioni, il mondo accademico e quello imprenditoriale nelle Regioni Puglia e Basilicata. Particolare attenzione verrà principalmente dedicata al mondo della scuola e dell'università.

L'associazione si prefigge inoltre lo scopo di promuovere ed organizzare anche in collaborazione con altre Istituzioni, iniziative di carattere culturale, sociale e scientifico.

All'Associazione la Regione aderirà ai sensi della Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni”, soltanto una volta che verrà predisposto l'atto costitutivo, da sottoporsi alla Giunta per la relativa approvazione e la deliberazione in ordine agli impegni contabili.

Per ora l'approvazione della bozza di Statuto ha unicamente la finalità di avviare, assieme alle altre Amministrazioni coinvolte, il percorso per la promozione della costituzione dell'Associazione e non comporta

alcuno specifico impegno contabile per la Regione.

*Si propone pertanto di avviare il ridetto percorso approvando la bozza di Statuto dell'Associazione da denominarsi "Biennale delle memorie", allegata al presente provvedimento.*

**COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L. R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive  
modificazioni ed integrazioni.**

Bilancio pluriennale 2016/2018

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Relazioni Istituzionali e internal Audit, dal Segretario generale della Presidenza e dal Capo di Gabinetto.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di avviare il percorso per la costituzione della Associazione "Biennale delle memorie";
- di approvare lo schema di Statuto della costituenda Associazione, allegato al presente atto e dello stesso parte integrante;
- di disporre che la presente deliberazione non comporti alcun impegno della Regione in ordine all'adesione alla costituenda Associazione, la quale potrà essere disposta solo a seguito della approvazione dell'Atto costitutivo e del relativo impegno contabile;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato a cura della Sezione Relazioni Istituzionali e Internal audit alle Amministrazioni che ai sensi dell'art. 1 comma 3 dello schema di Statuto figurano quali soci fondatori: la Regione Basilicata, l'Università degli Studi di Bari — Aldo Moro, L'Università degli Studi di Basilicata, il Comune di Matera, il Comune di Martina Franca, anche al fine di acquisire i relativi provvedimenti di approvazione dello Statuto ;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

*Bozza*



- **Bozza di ipotesi di Statuto per la Associazione “Biennale delle memorie”**
  
- **Promemoria**

16/02/2016

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, there are some faint, illegible handwritten marks or initials.

ART. 1  
Denominazioni

È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata: "**Biennale delle memorie**".

Ne sono soci promotori: l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani e l'Associazione *italiadecide*.

Ne sono soci fondatori: l'Università degli Studi di Bari-Aldo Moro, l'Università degli Studi della Basilicata, le Regioni Basilicata e Puglia, il Comune di Matera, il Comune di Martina Franca.

Sono altresì soci fondatori coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dall'Assemblea dei soci.

Sono soci partecipanti, con deliberazione di ammissione dell'Assemblea dei soci, persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private che condividano le finalità dell'associazione e contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

ART. 2  
Sede

L'Associazione ha sede in Roma.



## ART. 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

## ART. 4

Finalità

L'Associazione si propone di organizzare iniziative di riflessione multidisciplinare volte a connettere e mettere a confronto tutto ciò che riguarda la memoria e le memorie e consentire un proficuo incontro tra le istituzioni, le associazioni, il mondo accademico, il mondo imprenditoriale nelle Regioni Puglia e Basilicata.

L'iniziativa si svolgerà inizialmente nelle città di Martina Franca e di Matera.

Particolare attenzione verrà dedicata al mondo della scuola e dell'università.

L'Associazione può promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altre Istituzioni, iniziative di carattere culturale, sociale e scientifico.

## ART. 5

Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno il diritto e l'obbligo di partecipare e contribuire alla ideazione e alla realizzazione delle iniziative dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi associativi periodici nella misura fissata



dall'Assemblea dei soci.

#### ART. 6

##### Recesso

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente.

Gli associati receduti non possono richiedere i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### ART. 7

##### Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Presidente del Comitato scientifico;
- Il Segretario Generale;
- Il Direttore Esecutivo;
- Il Comitato Operativo.

#### ART. 8

##### Partecipazione e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci e può essere convocata sia in sede ordinaria sia in sede



straordinaria.

L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno dieci giorni contenente l'indicazione degli argomenti da trattare nonché della data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione può essere inoltrato anche per posta elettronica o con ogni altro mezzo che ne garantisca il ricevimento.

E' ammessa la possibilità che la riunione dell'assemblea si tenga in collegamento audio o audiovisivo.

#### ART. 9

##### Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci.

Devono essere presenti i soci promotori.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto.

È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza, dal Presidente del Comitato



Scientifico o dal socio più anziano.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario nominato all'uopo dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto qualora la deliberazione riguardi questioni relative a persone ovvero tale sistema di votazione sia richiesto dalla maggioranza dei presenti.

#### ART. 10 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- elegge il Presidente,
- nomina il Segretario Generale;
- nomina il Direttore Esecutivo;
- nomina i membri del Comitato Scientifico e il Presidente del Comitato
- delibera sull'indirizzo generale dell'attività per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- approva i rendiconti economici e le relative relazioni.

In sede straordinaria:

- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla approvazione e sulle modifiche allo Statuto.



## ART. 11

Durata in carica degli organi

Gli organi dell'Associazione durano in carica quattro anni.

Al termine del mandato possono essere riconfermati.

Per il primo quadriennio di vita dell'Associazione, Presidente, Presidente del Comitato Scientifico, Segretario Generale e Direttore Esecutivo vengono proposti dai soci promotori.

## ART. 12

Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente propone, in accordo col Presidente del Comitato Scientifico, al Comitato Scientifico e al Comitato Operativo, i piani di attività dell'Associazione.



## ART. 13

Compiti del Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dalla Assemblea dei soci, su proposta del Presidente. Coordina l'attuazione delle attività deliberate dall'Assemblea.

## ART. 14

Compiti del Direttore Esecutivo

Il Direttore Esecutivo è nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente.

Il Direttore è investito dei poteri in ordine alla gestione dell'Associazione e, più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione del programma ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. Egli provvede alla gestione della Associazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Comitato operativo delle cui deliberazioni cura l'attuazione. In particolare, spettano al Direttore Esecutivo:

- a. l'istruttoria relativa agli atti di competenza del Comitato Operativo;
- b. la proposta degli atti di programmazione economico finanziaria annuali e pluriennali;
- c. la stesura del bilancio d'esercizio;



- d. la proposta al Comitato Operativo di assunzione di dipendenti o di collaboratori per la gestione dell'Associazione.
- e. La stipula dei contratti dell'Associazione.

Inoltre sovrintende alla gestione delle attività dell'Associazione ed alla sua struttura, ed in particolare mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

#### ART. 16

##### Compiti del Comitato Operativo

Il Comitato Operativo è costituito dal Presidente, dal Presidente del Comitato Scientifico, dal Segretario generale e dal Direttore Esecutivo.

I membri del Comitato Operativo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se nominati prima della scadenza, restano in carica fino a tale scadenza.

Il Comitato Operativo approva i programmi dell'Associazione proposti dal Direttore Esecutivo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:



- a. approva il piano annuale di attività, assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attività dell'Associazione;
- b. approva i documenti di programmazione finanziari ed economici predisposti dal Direttore Esecutivo;
- c. approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore Esecutivo, e lo propone all'assemblea;

Il Comitato Operativo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ed almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Comitato si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Direttore Esecutivo svolge anche le funzioni di segretario del Comitato Operativo. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, uno o più membri del Comitato scientifico.

#### ART. 17 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da 9 a 15 personalità di chiara fama e che si sono distinti nel campo della cultura, della scienza, dell'industria e



delle professioni nominati dall'Assemblea.  
Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo che assiste l'Associazione nella selezione e valutazione delle iniziative da assumere, dei progetti da studiare e proporre, e delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari.  
Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dalla Assemblea dei soci.

ART. 18  
Compensi

Tutti gli incarichi associativi sono gratuiti.  
È fatto salvo il rimborso delle spese, documentate, sostenute nelle attività svolte per conto dell'Associazione.

ART. 19  
Fondo di dotazione

E' costituito un fondo di dotazione pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) versati in misura paritaria dai Soci promotori.  
Il fondo di dotazione non può essere utilizzato per la gestione ordinaria.

ART. 20  
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:



- dalle quote iniziali versate dai soci promotori;
- dalle quote versate dai soci fondatori, ordinari e partecipanti all'atto dell'iscrizione;
- dai versamenti periodici di cui all'art. 5.
- da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi.

#### ART. 21

##### Sponsorizzazioni

Per lo svolgimento delle attività e iniziative previste dal presente Statuto, l'Associazione può avvalersi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati e può partecipare a bandi relativi alle finalità dell'Associazione e selezioni di enti e istituzioni pubbliche.

#### ART. 22

##### Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### ART. 23

##### Proventi e avanzi di gestione

I proventi delle attività dell'Associazione e gli eventuali avanzi di gestione non saranno in alcun caso distribuiti tra i soci e devono essere



reinvestiti nelle attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 24

Esclusione dei soci

Il socio può essere escluso per motivi di particolare gravità che abbiano reso inopportuna la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione è decisa dall'assemblea dei soci con delibera motivata.

ART. 25

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria, la stessa assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 26

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.



**PROMEMORIA**

E' opportuno tenere presente:

- 1) oltre alla Statuto è necessario l'Atto costitutivo;
- 2) vanno registrati logo e sito intestandoli all'Associazione;
- 3) va aperto un conto corrente bancario;
- 4) va richiesto il codice fiscale;
- 5) va aperta la partita IVA.

IL PRESENTE AUREATO E'  
COMPOSATO DA M. 14 EDGCI

IL CAPO DI GABINETTO